REGOLAMENTO (CEE) N. 1947/81 DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 1981

che fissa le condizioni per il mantenimento transitorio, da parte della Repubblica ellenica, di alcuni aiuti nazionali nel settore delle direttive sociostrutturali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 69,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai termini della dichiarazione comune concernente la procedura d'esame comune degli aiuti nazionali concessi dalla Repubblica ellenica nel campo dell'agricoltura durante il periodo che precede l'adesione, allegata all'atto finale del trattato di adesione, l'elenco degli aiuti nazionali valutabili alla luce delle direttive sociostrutturali di cui all'allegato IV dell'atto di adesione, aiuti che la Repubblica ellenica è autorizzata a mantenere a titolo transitorio, è quello convenuto nell'ambito della conferenza ;

considerando che è tuttavia necessario aggiornare detto elenco, tenendo conto delle rettifiche, della soppressione di taluni aiuti, della modifica delle modalità di concessione di alcuni di essi ed eventualmente dell'attualizzazione dei loro importi, che sono intervenute nel frattempo ;

considerando che, a norma dell'articolo 114 dell'atto di adesione e dell'allegato IV di tale atto, la Repubblica ellenica mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni delle direttive sociostrutturali di cui all'allegato IV summenzionato entro il 31 dicembre 1983 ; che ciò comporta l'abolizione o l'adeguamento di taluni aiuti nazionali che rientrano nel campo d'applicazione di tali direttive e il cui mantenimento è autorizzato, alle condizioni stabilite da queste direttive, dall'articolo 69 dell'atto di adesione ;

considerando che l'abolizione degli aiuti concessi attualmente dalla Repubblica ellenica, in determinate regioni, ai produttori di frumento tenero e d'orzo ed a taluni allevatori di ovini e caprini, rischia di provocare una brusca diminuzione dei redditi degli agricoltori interessati e che occorre pertanto autorizzare la Repubblica ellenica a mantenere tali aiuti oltre la data di entrata in applicazione della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [1], modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE [2], e fissare le condizioni pertinenti ;

considerando che l'adeguamento alle condizioni della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativo all'ammodernamento delle aziende agricole [3], modificata da ultimo dalla direttiva 81/528/CEE [4], degli importi degli aiuti concessi attualmente dalla Repubblica ellenica per la ricostituzione dei vigneti nel quadro dell'attuazione di un programma v.q.p.r.d. rischia di compromettere gli obiettivi di questo programma e che occorre pertanto autorizzare la Repubblica ellenica a mantenere questi importi oltre la data di entrata in applicazione della direttiva 75/268/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Con efficacia al 1° gennaio 1981, gli aiuti nazionali da valutarsi alla luce delle direttive sociostrutturali di cui all'allegato IV dell'atto di adesione, che la Repubblica ellenica è autorizzata a mantenere a titolo transitorio, sono fissati in allegato.

2. Gli aiuti nazionali di cui al paragrafo 1 possono essere mantenuti, nei limiti degli importi indicati in allegato, sino al 31 dicembre 1983. Qualora la Repubblica ellenica applichi le direttive di cui al paragrafo 1 prima del 31 dicembre 1983, gli aiuti nazionali devono essere adeguati alle condizioni previste da tali direttive o essere aboliti alla data di entrata in applicazione delle medesime.

---

[1] GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.
[3] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
[4] Vedi pag. 41 della presente Gazzetta ufficiale.

3. In deroga al paragrafo 2, gli aiuti di cui ai punti I, II, V b e XII dell'allegato possono essere mantenuti, alle condizioni e nei limiti degli importi indicati nell'allegato stesso, fino al 31 dicembre 1985.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 luglio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. HOWE

ALLEGATO

Designazione dell'aiuto	Importo massimo dell'aiuto nel 1980 (*)	Ritmo di abolizione o di adeguamento
I. FRUMENTO TENERO		
Aiuto agli agricoltori delle regioni montane	200 dracme/stremma	— Nelle zone ai sensi della direttiva 75/268/CEE, mantenimento fino al 31 dicembre 1985 — Nelle altre zone, mantenimento fino al 31 dicembre 1985 con il ritmo di abolizione previsto al punto I.1. dell'allegato del regolamento (CEE) n. 37/81 (GU n. L 3 dell'1. 1. 1981, pag. 1)
II. ORZO		
Aiuto agli agricoltori delle regioni montane e insulari	200 dracme/stremma	Mantenimento fino al 31 dicembre 1985: — nelle zone ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE per gli imprenditori che non dispongono di 3 ha di SAU — nelle altre zone con il ritmo di abolizione previsto al punto I.1. dell'allegato del regolamento (CEE) n. 37/81
III. GRANTURCO		
Aiuto per l'acquisto di impianti d'essiccazione e d'insilamento (contributo in conto capitale):		
a) a singoli produttori	20 % del prezzo d'acquisto	Articolo 1, paragrafo 2
b) ad associazioni e organizzazioni di produttori	40 % del prezzo d'acquisto	Articolo 1, paragrafo 2
IV. ORTOFRUTTICOLI		
1. Aiuto per la costruzione di serre (contributo in conto capitale)	20 % della spesa	Articolo 1, paragrafo 2
2. Aiuto per la costruzione di serre di altezza ridotta (dracme/stremma) (1)	20 % della spesa	Articolo 1, paragrafo 2
3. Aiuto per l'acquisto d'installazioni irrigue automatizzate	20 % della spesa	Articolo 1, paragrafo 2

(*) Gli aiuti n. III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, sono aumentati del 25 % per i Nomos: Evros, Rodopi, Xanthi, Dodecanissos, Samos, Lesvos e Chios come pure per le parti dei Nomos Thesprotia, Ioannina, Kastoria, Florina, Pella, Kilkis, Serres e Drama situate all'interno di una zona di 20 km dalle frontiere.

(1) Unicamente per la produzione di fragole e meloni.

Designazione dell'aiuto	Importo massimo dell'aiuto nel 1980 (*)	Ritmo di abolizione o di adeguamento
V. VINO		
Programma v.q.p.r.d.		
Aiuti (contributi in conto capitale) ai produttori per:		
a) nuovi impianti	50 % della spesa, fino a 2300—4550 dracme/stremma, secondo le regioni	Articolo 1, paragrafo 2
b) ricostituzione dei vigneti	50 % della spesa, fino a 3380—5850 dracme/stremma	Mantenimento fino al 31 dicembre 1985
c) legatura delle viti	50 % della spesa, fino a 2600 dracme/stremma, secondo le regioni	Articolo 1, paragrafo 2
d) acquisto di attrezzature meccaniche	20—30 % della spesa	Articolo 1, paragrafo 2
VI. FLORICOLTURA		
Aiuto per la costruzione di serre e di impianti di moltiplicazione (contributo in conto capitale):		
a) serre	20 % della spesa	Articolo 1, paragrafo 2
b) impianti per la moltiplicazione di barbatelle	20 % della spesa	Articolo 1, paragrafo 2
VII. PIANTE AROMATICHE E MEDICINALI		
1. Aiuto per le attrezzature destinate al trattamento delle piante aromatiche e medicinali (contributo in conto capitale)	40 % del prezzo d'acquisto	Articolo 1, paragrafo 2
2. Macchine per coltivazione (contributo in conto capitale)	20 % del prezzo d'acquisto	Articolo 1, paragrafo 2
3. Fabbricati (contributo in conto capitale)	20 % della spesa	Articolo 1, paragrafo 2
4. Aiuto per la realizzazione di colture di piante aromatiche e medicinali	2000—3500 dracme/stremma	Articolo 1, paragrafo 2
VIII. SERICOLTURA		
1. Aiuto per l'impianto di nuovi gelseti (contributo in conto capitale)	Fino a 6000 dracme/stremma	Articolo 1, paragrafo 2
2. Aiuto per la costruzione d'impianti di sericoltura (contributo in conto capitale):		
— a singoli sericoltori	40 % del costo di costruzione	Articolo 1, paragrafo 2
— ad associazioni di sericoltori	40 % del costo di costruzione	Articolo 1, paragrafo 2

(*) Gli aiuti n. III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, sono aumentati del 25 % per i Nomos: Evros, Rodopi, Xanthi, Dodecanissos, Samos, Lesvos e Chios come pure per le parti dei Nomos Thesprotia, Ioannina, Kastoria, Florina, Pella, Kilkis, Serres e Drama situate all'interno di una zona di 20 km dalle frontiere.

Designazione dell'aiuto	Importo massimo dell'aiuto nel 1980 (*)	Ritmo di abolizione o di adeguamento
IX. BOVINI		
1. Aiuto per la creazione, l'ampliamento e il miglioramento di allevamenti bovini di tipo familiare (fabbricati, impianti, acquisto di animali) (contributo in conto capitale)	Fino al 40 % della spesa	Articolo 1, paragrafo 2
2. Carni bovine: aiuto per l'acquisto di bovini femmine per la riproduzione di razza migliorata	Fino al 40 % della spesa	Articolo 1, paragrafo 2
X. PERFORAZIONE DI POZZI		
Aiuto per l'esecuzione presso le aziende agricole di perforazioni a fini irrigui (contributo in conto capitale)	16 % circa della spesa	Articolo 1, paragrafo 2
XI. PRESTITI A TASSO AGEVOLATO		
Prestiti a medio e lungo termine destinati a promuovere talune attività di produzione nelle aziende agricole, concessi a interesse ridotto	Abbuono d'interesse dal 2 al 3 %	Articolo 1, paragrafo 2
XII. OVINI E CAPRINI		
1. Aiuto per la creazione, l'ampliamento o il miglioramento di allevamenti ovini e caprini (fabbricati, impianti, acquisto di ovini e caprini domestici)	40 % della spesa	Articolo 1, paragrafo 2
2. Aiuto ai produttori di ovini delle regioni montane e insulari che detengono greggi di oltre 30 capi	120 dracme/capo	Mantenimento fino al 31 dicembre 1985: — nelle zone ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE, per gli imprenditori che non dispongono di 3 ha di SAU; — nelle altre zone con il ritmo di abolizione previsto al punto I.1 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 37/81

(*) Gli aiuti n. III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, sono aumentati del 25 % per i Nomos: Evros, Rodopi, Xanthi, Dodecanissos, Samos, Lesvos e Chios come pure per le parti dei Nomos Thesprotia, Ioannina, Kastoria, Florina, Pella, Kilkis, Serres e Drama situate all'interno di una zona di 20 km dalle frontiere.